

STATUTO

LA GORGONIA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LIPARI ME VIA SALITA SAN
GIUSEPPE

Numero REA: ME - 190369

Codice fiscale: 02752550836

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2004 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"LA GORGONIA"

società cooperativa

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa con denominazione:

"LA GORGONIA - Società Cooperativa"

Articolo 2

La Società ha sede nel Comune di Lipari.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della società viene fissata a tutto il 31 dicembre 2050. Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'Assemblea Straordinaria, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'Organo Amministrativo nei termini di cui all'art. 2532 c.c.e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma dello stesso articolo.

TITOLO II

Scopi - Oggetto

Articolo 4

La cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge

la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del codice civile.

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

Si precisa, altresì, che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le cui condizioni verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

La società per il conseguimento delle proprie finalità potrà svolgere, per conto proprio e per conto terzi, tutte le seguenti attività:

- gestione di diving center per l'esercizio di attività subacquee a carattere sportivo, ricreativo, culturale e scientifico, compresa l'organizzazione di:

- corsi per l'ottenimento dei brevetti e/o titoli professionali all'uopo previsti;

- competizioni sportive professionali e non;
- ricarica di bombole da sub e il noleggio di attrezzature subacquee;
- l'attività di armatori artigiani per il noleggio di imbarcazioni da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) con conducente e di trasporto passeggeri per finalità ricreative connesse al turismo locale (art. 10 legge 647/1996);
- l'organizzazione di gite turistiche in mare, visite alle bellezze naturali delle coste (grotte marine e simili) ai fondali marini anche con il trasporto di sportivi ed in genere tutte quelle attività di carattere stagionale che si svolgono nelle zone turistiche con l'impegno dei mezzi nautici, compresa l'attività di pesca - turismo ed itti - turismo;
- il servizio di trasporto, di linea e non, di passeggeri e merci, a mezzo imbarcazioni e natanti ed altre unità marittime all'uopo destinate;
- l'esercizio delle attività di autoservizi pubblici non di linea;
- il servizio di taxi con autovetture, motocarrozzette e natanti;
- il servizio di noleggio con conducente di autovetture, motocarrozzette e natanti;
- l'organizzazione e la gestione di parchi marini e riserve naturali;
- l'organizzazione, la gestione e la realizzazione di crociere, l'addestramento agli sport della vela, sci nautico, canottaggio, attività subacquee, pesca ed altre competizioni sportive, nonché l'attività di pesca in genere;
- la gestione di agenzie marittime, raccomandatarie e non, di imprese per servizi portuali per imbarco e sbarco di passeggeri e merci, compresi i servizi per la gestione di linee di trasporto marittime e terrestri e

l'istituzione di agenzie turistiche per l'intermediazione turistica, l'organizzazione di gite, escursioni, manifestazioni e raduni aventi finalità attinenti il turismo, agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operators);

- l'attività delle guide turistiche e accompagnatori turistici;
- la gestione di porti turistici, scali di alaggio e cantieri navali;
- la gestione di stabilimenti balneari e di ogni altra attività di servizi connessa alla fruizione delle spiagge e dei litorali (noleggio ombrelloni, sdraio e simili);
- servizi di pulizia di spiagge e litorali, in concessione o in appalto sia da Enti Pubblici che da Enti Privati, compresa la raccolta dei rifiuti ed il trasporto a discarica;
- la gestione di posti di ristoro, ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, birrerie con cucine, ristorazione in self-service, paninerie, fornitura di pasti preparati, svolte anche a bordo di imbarcazioni quali attività complementari;
- l'attività di agriturismo anche attraverso l'impianto, la riqualificazione e la valorizzazione di impianti agricoli di colture tipiche, impianti viti-vinicoli, orticoltura e frutticoltura, vivai, allevamento di bovini, ovini, caprini, equini e suini con l'impianto di appositi opifici tecnicamente organizzati, compresa l'eventuale commercializzazione dei prodotti tipici locali;
- l'acquisto, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e la gestione di impianti turistici di ogni genere, di villaggi turistici, stabilimenti termali, residence, alberghi, case per vacanza ed alberghi per

la gioventù;

- la realizzazione, la messa in opera e la gestione di impianti di acquacoltura, piscicoltura, allevamento di mitili, crostacei ed in genere prodotti marini, compresa la commercializzazione dei relativi prodotti;
- lo sviluppo del turismo nell'Arcipelago Eoliano concorrendo a tutte quelle iniziative e/o attività volte alla salvaguardia ed al godimento del patrimonio naturale, artistico e culturale delle Isole Eolie;
- la prestazione di tutti quei servizi e quelle attività reputati necessari per l'incremento del turismo e la valorizzazione delle caratteristiche climatiche e paesaggistiche delle Eolie e quindi l'organizzazione e la promozione di ogni iniziativa utile al turismo, che possa orientare l'utilizzazione del tempo libero anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di itinerari turistici per favorire la conoscenza delle isole, delle proprie insenature e di tutte le bellezze naturali esistenti;
- la promozione, elaborazione, realizzazione e gestione di servizi, iniziative e progetti di sostegno e sviluppo economico socio - culturale, favorendo l'imprenditoria e la creazione di nuova occupazione.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale escluso lo scopo di collocamento in società e altri enti economici e non, comprese le associazioni riconosciute e non, soprattutto ove ciò su reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- acquistare, vendere, permutare, affittare macchinari, automezzi e qual-

siasi tipo di macchina od attrezzatura;

- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci per comprovati motivi funzionali della società;

- nominare rappresentanti, agenti, subagenti e/o ogni altro intermediario ai fini del potenziamento e dello sviluppo dell'attività sociale;

- istituire corsi e/o centri di perfezionamento, addestramento, qualificazione, specializzazione, formazione professionale ed orientamento imprenditoriale;

- compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- aderire a società e consorzi tra società aventi scopi analoghi, affini o complementari al proprio;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, morali, culturali ed assistenziali;

- accettare lasciti e donazioni;

- allestire ed installare appositi impianti;

- aprire conti correnti, contrarre mutui ipotecari, prestare garanzie reali e personali, riscuotere mandati e contributi, rilasciare quietanze liberatorie in genere;

- assumere appalti o incarichi, in genere da enti pubblici, per lo svolgimento di attività attinenti all'oggetto sociale;

- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e/o servizi, inerenti l'oggetto sociale, ad enti pubblici e privati;

- organizzare corsi di formazione e addestramento professionale parteci-

pando anche agli incentivi previsti dalla comunità europea;

- ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, previsto, agevolato ed erogabile a norma delle leggi vigenti o emanande da organismi comunitari, nazionali e regionali;
- compiere qualsiasi atto ed operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile allo svolgimento degli scopi sociali;
- costituire consorzi o associazioni tra società con affinità di scopi;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra elencati la Società potrà, infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie o di ogni altro ente.

TITOLO III

Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Se la cooperativa non è costituita da almeno nove soci, i medesimi devono essere tutti persone fisiche.

E' consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario per il buon funzionamento della società, ed in ogni caso non superiore a quello consentito dalla legge.

Articolo 6

Possono acquisire la qualità di soci coloro che sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano imprese aventi scopi identici o affini con quelli della cooperativa.

Chiunque intenda diventare socio deve presentare all'Organo Amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e cittadinanza;
- b) indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto.
- e) dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

L'Organo Amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci oppure con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, insieme alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato potrà chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunzi l'assemblea.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'Organo Am-

ministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia infine ove esistente del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito in questa materia dall'Organo Amministrativo e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La quota minima che può essere sottoscritta dal socio è pari a Euro 100,00 (cento virgola zerozero).

Articolo 7

Il rapporto sociale si estingue per:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) esclusione.

Articolo 8

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

Articolo 9

Il recesso del socio è consentito:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali anche in via temporanea;
- c) al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Non è ammesso il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo che deve esa-

minarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone nei sessanta giorni successivi e sempre con raccomandata con avviso di ricevimento al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso accolto ha effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento relativo.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra indicato.

Articolo 10

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo Amministrativo:

- nel caso di cui all'art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dall'apporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso di cui all'art. 2286 c.c.;
- nel caso di cui all'art. 2288 comma I c.c.;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al socio, che nei sessanta giorni successivi può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci che dovrà essere eseguita senza indugio dall'Organo Amministrativo. Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11

Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosiegua:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma 3.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuato in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della so-

cietà.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale - Quote

Articolo 12

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro cento nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo art. 16 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma del superiore art. 11;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci ai sensi dall'art. 6 quale sovrapprezzo.
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Articolo 13

La quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo potranno essere versati in unica soluzione ovvero ratealmente, e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 14

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicando il nome, la residenza, le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza risposta il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 15

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede a

redigere il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) non meno del 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della Legge 59/92;
- c) un dividendo ai soci nella misura massima stabilita nel successivo art. 17;
- d) l'eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Articolo 17

E' fatto diniego alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo 18

L'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

TITOLO V

Decisioni dei Soci

Articolo 19

Le decisioni inerenti l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente vengono assunte mediante consultazione scritta dai soci.

Possono partecipare al procedimento di decisione tutti i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

La proposta di decisione da adottare, contenente il testo delle medesime,

viene inviata, a cura dell'Organo Amministrativo a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci, nonché ai membri del Collegio Sindacale o al Revisore, se nominati, mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Entro il termine di giorni cinque dal ricevimento della suddetta proposta ciascun socio deve, con le modalità di cui al comma precedente, far pervenire presso la sede sociale un documento, da lui stesso datato e sottoscritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e la posizione espressa sulla stessa.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine di cui al precedente comma pervenga alla società il consenso di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e dovrà essere comunicato ai soci a cura dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo provvederà a redigere apposito verbale, da inserirsi nel libro delle decisioni dei soci, dal quale dovrà risultare l'argomento oggetto della decisione, le risultanze della medesima, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari e/o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione. Copia del verbale verrà tempestivamente trasmessa a tutti i soci.

Articolo 20

Tutte le decisioni dei soci diverse da quelle elencate al superiore art. 19, ovvero anche le decisioni di cui all'art. 19 quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 21

L'assemblea della società può essere convocata e riunirsi in Italia anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (eventualmente disponendo una seconda convocazione che comunque non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione) oltre l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci e ai membri del Collegio Sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipi all'adunanza l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominati, i Sindaci siano presenti ovvero informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli argomenti.

Articolo 22

Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e

da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti.

L'Organo Amministrativo provvede a redigere apposito verbale dal quale constino le condizioni su esposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona e/o socio che non sia Amministratore o Sindaco, ove esiste il collegio sindacale, o delegato o dipendente della società.

Articolo 23

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario, anche non socio, per la redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi di modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 24

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai n.ri 4) e 5)

del secondo comma dell'art. 2479 c.c., col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale il tutto calcolato per capi.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai n.ri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale il tutto calcolato per capi.

Articolo 25

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 26

Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

Articolo 27

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri eletti anche fra non soci dall'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'organo a cui è attribuita l'amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo ha diritto ad un compenso annuale determinato dai soci.

Articolo 28

I Consiglieri di Amministrazione eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice - Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali , un Segretario.

Le decisioni del consiglio di Amministrazione sono prese mediante consultazione scritta dagli amministratori secondo quanto disciplinato al superiore art. 19.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale qualora abbiano ad oggetto le materie indicate dagli art. 2475, comma quinto e 2544, comma primo, codice civile, quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica e in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 29

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei soci membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone le composizioni, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 30

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi ed in giudizio di qual-

siasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o in assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

Articolo 31

Il controllo contabile può essere affidato a un Collegio Sindacale o a un Revisore scelto tra gli iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore ha la stessa durata in carica e le stesse funzioni competenze e poteri del Collegio Sindacale.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria solo nei casi previsti dall'art. 2477 c.c..

Articolo 32

Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, anche fra non soci.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio sindacale e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a

norma di legge partecipa alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge: di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi, esso verrà sostituito secondo le norme dell'art. 2401 del codice civile.

Il collegio sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Articolo 33

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 34

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea in prima e in seconda convocazione, delibererà, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 35

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto, dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Vadalà Antonino

Giuseppe Vadalà

Giovanna Vadalà

Giuffrè Vincenzo
CARMELO SCOLARICI Notaio